

105685

ECC. ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
LA CAMPANIA - NAPOLI

26 MAG. 2015

## RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SEZ. 4<sup>a</sup> R.G.N. 1087/2015

Nell'interesse del sig. **BRUNELLA CATALDO**, nata a Castellammare  
di Stabia (NA) il 21.12.1974 ed ivi residente al viale Europa n.2, C.F.  
CTLBNL74T61C129W rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv.

Leonardo Sagnibene C.F.: SGNLRD75MO1F839S, presso lo studio  
della quale elettivamente domicilia in Napoli al Vico Pallonetto a Santa

Chiara n.11 p.e.c. leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it - fax  
n. 0810125779

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CAMPANIA

10 GIU 2015

**URGENTE**

- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona  
del Ministro pro tempore;
- l' Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del Direttore  
Generale e legale rappresentante pro tempore;

## PER L'ANNULLAMENTO

decreto Prot.n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015 con cui l'Ufficio  
Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale Ufficio V -  
Dirigenti Scolastici provvedeva a correggere gli errori materiali contenuti  
nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di n. 224  
dirigenti scolastici per la Regione Campania, già pubblicata con il  
decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 nella parte in cui  
riconosce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello ritenuto  
spettante per i titoli valutabili;  
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale,  
lesivo degli interessi della ricorrente.

FATTO

98569

2

210870

Con Decreto adottato in data 13.07.2011 dal M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della scuola, pubblicato sulla G.U. 4 serie speciale n. 56 del 15.07.2011, il Ministero indiva il concorso *"concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi"*.

Il bando all'art. 2 avente ad oggetto *"Organizzazione del concorso"* prevedeva che: *"In applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale"*.

In particolare occorre evidenziare che il bando di concorso all'art. 9, recante la *"Procedura concorsuale"* espressamente prevedeva che: *"1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in: 1. due prove scritte e una prova orale; 2. valutazione dei titoli; 3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1)"*, prevedendo al successivo articolo 12 le modalità di *"Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli"*.

Orbene la ricorrente avendo tutti i requisiti per l'ammissione al concorso, presentava domanda ai fini della partecipazione alla selezione nella Regione Campania, per la quale, come stabilito nell'allegato n. 1 del bando erano previsti n. 224 posti dirigenziali, provvedendo, ad allegare i titoli secondo le modalità previste dal bando.

La ricorrente superava la prova preselettiva riportando un punteggio di 98/100, e le due prove scritte, nonché la prova orale del concorso riportando rispettivamente i seguenti punteggi: 1<sup>a</sup> prova scritta 22,00 (su 60), 2<sup>a</sup> prova scritta 22,00 (su 60), prova orale 24,50 (su 30).

Successivamente la Commissione procedeva alla fase di cui all'art. 12,

comma 5, del bando di concorso inerente la valutazione dei titoli, provvedendo alla attribuzione al ricorrente del punteggio per i titoli culturali (su 15) e per i titoli servizio e professionali (su 15) reso noto solo con la pubblicazione della graduatoria.

Pertanto, terminata la fase di valutazione dei titoli, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale Ufficio V – Dirigenti Scolastici con il decreto Prot.N. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 “...Vista la graduatoria generale di merito consegnata in data 17.12.2014 a questo Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal Presidente della Commissione esaminatrice;...” **decretava:** “art. 1 – Ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del D.D.G. 13.07.2011, **è approvata la graduatoria generale di merito**, formata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. art. 2 – Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso”.

Nelle more della pubblicazione della graduatoria veniva approvato D.L. 12.9.2013 n. 104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” convertito nella legge 8.11.2013 n. 128, che all’art. 17, comma 1 bis del D.L. 12.9.2013 n. 104 ha trasformato le graduatorie di merito in graduatorie ad esaurimento, con conseguente immissione in ruolo, per la Regione Campania non solo dei 224 vincitori sui posti già oggetto di prova concorsuale ma anche degli idonei non vincitori.

La graduatoria al posto n. 446 reca il nominativo della ricorrente e dopo aver riportato la somma dei voti delle due prove scritte espressa in sessantesimi e pari a 44,00, il punteggio della prova orale espressa in

trentesimi e pari a 24,50, riportava il punteggio dei titoli culturali espresso in quindicesimi e pari a 1,50 indicando il totale espresso in centoventesimi e pari a 70,00.

Dal punteggio riportato dalla graduatoria si rileva che la Commissione nel procedere alla valutazione di cui all'art. 12, comma 5, del bando e nell'applicare quanto stabilito nella tabella di valutazione titoli ha attribuito alla ricorrente il seguente punteggio: per i titoli culturali (su 15) 1,50 per la laurea con votazione 117/110 come previsto dall'art. 1, punto 2, della Tabella di valutazione . titoli allegata al bando.

Dal raffronto tra i titoli culturali presentati e valutabili ed il punteggio riportato in graduatoria è evidente che la Commissione nel procedere alla valutazione di cui all'art. 12, comma 5, del bando e nell'applicare quanto stabilito nella tabella di valutazione titoli, non provvedeva alla attribuzione di alcun punteggio per gli altri titoli culturali di cui è in possesso la ricorrente.

La ricorrente con reclamo inoltrato con raccomandata a/r provvedeva a segnalare l'erroneo punteggio attribuitole, specificando espressamente i titoli che riteneva omessi dalla valutazione posta in essere dalla Commissione, non ricevendo, tuttavia alcun riscontro.

Con Ricorso notificato in data 16.2.2015, depositato nella successiva del 4.3.2015 ed iscritto con R.G.N. 1087/2015 la ricorrente adiva codesto On.le T.A.R. Campania Napoli chiedendo l'annullamento *"della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, nella parte in cui riconosce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello ritenuto spettante per i titoli valutabili"*.

In data 11.3.2015 si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,

provvedendo altresì al deposito di documenti, e nella successiva data del 25.3.2013 si costituiva in giudizio il controinteressato Trusio Attilio.

Nelle more della definizione del giudizio l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale Ufficio V – Dirigenti Scolastici con il decreto Prot.n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015 provvedeva a correggere gli errori materiali contenuti nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicata con decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014.

In particolare con il citato decreto l'Ufficio *“visto il proprio DDG. prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per la Regione Campania, indetto con il DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011; considerate le segnalazioni di errori materiali relativi ai punteggi attribuiti ai titoli culturali e ai titoli di servizio e professionali, secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione allegata al su indicato bando di concorso; rilevata la fondatezza delle segnalazioni nonché la necessità di apportare, nell'esercizio del potere di autotutela, le dovute rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati ...”* **decretava** *“ art. 1 per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. del Personale Scolastico del 13.07.2011, approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014, è rettificata, nel punteggio dei titoli culturali, dei titoli di servizio e professionali e delle preferenze...art. 2 – La graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011 e approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 è, pertanto, rettificata come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto”.*

A seguito della ripubblicazione della graduatoria la ricorrente è stata collocata dal posto n. 446, precedentemente ricoperto al posto 448 conservando il punteggio complessivo di 70,00.

La graduatoria di merito, ancorché corretta ed emendata degli errori materiali risulta, comunque, illegittima in quanto affetta da illegittimità derivata dai vizi già denunciati avverso gli atti impugnati nell'atto introduttivo del giudizio, che qui di seguito si ripropongono

#### **DIRITTO**

**I VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3, COMMA1, D.P.R.10.7.2008 N. 140 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, COMMA 4 E 5, DEL BANDO NONCHE' DELL'ART. 2 LETT. F) DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO CON D.D.G. 13.7.2011, IN G.U. 15.7.2011 – 4<sup>a</sup> SERIE SPECIALE N. 56 – VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, LETT. B), DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 E SUCC. MOD ED INT. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEL “DOVERE DI SOCCORSO” – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ILLOGICITA' – CONTRADDITTORIETA' – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

In primo luogo occorre evidenziare che il bando di concorso all'art. 12 avente ad oggetto *“Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli”* al comma 3 prevede che i titoli possono essere prodotti *“a) in originale o copia autenticata; b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale; c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione”*.



Il medesimo art. 12, al comma 5, prevede che *"ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate."*

La Tabella di valutazione titoli allegata al bando all'art. 2 recante gli *"altri titoli culturali"* alla lettera f) prevede la valutabilità di *"altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo"* con l'attribuzione di punti 1,00.

Sul punto occorre precisare che la ricorrente, come chiarito nella premessa di fatto, con tempestiva dichiarazione sostitutiva della certificazione dei titoli culturali ex art. 45 e 46 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, attestava, tra gli altri, il possesso del titolo Diploma di *"Specializzazione in Professioni Legali"* conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli *"Federico II"*.

Per quanto concerne il corso a seguito del quale è stato conseguito il titolo occorre evidenziare che lo stesso prevedeva una durata biennale riferita agli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 con un ciclo di lezioni pari a 1500 ore articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30, con frequenza obbligatorie, prove di valutazione intercorso nonché un esame finale.

In particolare la ricorrente, già laureata in giurisprudenza, a seguito del detto corso conseguiva la *"Specializzazione in Professioni Legali"* riportando all'esame individuale finale la votazione di 70/70.

La Commissione tuttavia ometteva di valutare il titolo di specializzazione di cui è in possesso la ricorrente e, pertanto, non provvedeva alla attribuzione del punteggio di 1,00 punto previsto dalla riportata lettera f) dell'art. 2 della Tabella di valutazione per questa tipologia di titoli.

Sul punto occorre evidenziare che il corso di "*Specializzazione in Professioni Legali*" ha durata biennale e sostituisce un anno di pratica legale o notarile fornisce la formazione alle professioni legali e la preparazione ai concorsi per l'accesso alle carriere forense, giudiziaria e notarile, nonché alla carriera della dirigenza pubblica.

Infatti diploma rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è titolo di ammissione per il Concorso in Magistratura ai sensi della legge 30.07.2007, n. 111, ed è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno ai sensi del D.M. 11.11.2001 n. 475 e consente l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali ai dipendenti di ruolo con tre anni, e non cinque, di servizio, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e succ. mod ed int.

Appare quindi evidente che il diploma di specializzazione di cui si tratta un sicuro arricchimento culturale per la professionalità dirigenziale anche in considerazione dei compiti affidati al dirigente scolastico dall'art. 25 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 tra quali rientra la rappresentanza legale dell'istituzione scolastica nonché dalla possibilità prevista dall'art. 417 bis c.p.c. di stare in giudizio, assumendo, limitatamente al primo grado, la difesa dell'istituzione scolastica.

E' chiara l'illegittimità dell'omessa valutazione del suddetto titolo in cui è incorsa la commissione che non ha considerato, che tra i titoli di studio,



master, diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento accademici aventi valore legale previsti dalla lett. f) dell'art. 2 è compreso certamente il diploma di *"Specializzazione in Professioni Legali"*.

Orbene il titolo di cui è in possesso la ricorrente, infatti, per l'Università presso cui è stato conseguito, per l'organizzazione del corso e per l'oggetto dello stesso avrebbe dovuto essere certamente valutato dalla Commissione ai sensi della lett. f) dell'art. 2 del bando con la conseguente attribuzione di un 1,00 punto.

**II VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3, COMMA1, D.P.R.10.7.2008 N. 140 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, COMMA 4 E 5, DEL BANDO NONCHE' DELL'ART. 2 LETT. G) DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO CON D.D.G. 13.7.2011, IN G.U. 15.7.2011 – 4<sup>a</sup> SERIE SPECIALE N. 56 – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ILLOGICITA' – CONTRADDITTORIETA' – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

In secondo luogo occorre evidenziare che la Tabella di valutazione titoli allegata al bando all'art. 2 recante gli *"altri titoli culturali"* alla lettera g) prevede la valutabilità di *"partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di formatore punti 0,15, in qualità di discente punti 0,10 fino ad un massimo di punti 0,50"*.

La ricorrente, come chiarito con la dichiarazione sostitutiva della certificazione dei titoli culturali attestava, tra gli altri, il possesso

- a) dell'attestato al *"Corso di formazione dei docenti per l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione – livello base"*,
- b) dell'attestato al Corso di formazione dal titolo *"La comunicazione alternativa: strumenti di base"*,
- c) dell'attestato al Corso di Formazione in servizio del personale docente *"Riforma Moratti"*

che tuttavia, come anticipato nella premessa di fatto, la Commissione ometteva di valutare.

Orbene per quanto concerne il *"Corso di formazione dei docenti per l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione – livello base"*, occorre evidenziare che lo stesso si è tenuto nell'anno scolastico 2000-2001 (dal 20.02.2001 al 01.06.2001), per una durata complessiva di 50 ore, ed è stato organizzato dal Liceo scientifico statale *"Filippo Silvestri"* di Portici (NA), nel quadro del Programma Operativo Nazionale Scuola 2000-2006 - *"Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell'istruzione"*

Il suddetto corso di formazione era articolato nei seguenti moduli: Concetti di base Hardware e Software, Acquisizione dati e Navigazione virtuale, Multimedialità, Multimedialità e Didattica e rientra certamente nei temi sia della progettazione, sia dell'organizzazione, sia della gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

Appare evidente che il detto Corso, per l'Ente accreditato presso cui è stato conseguito, per la durata complessiva dello stesso nonché per l'oggetto della formazione conseguita rientra certamente tra i titoli valutabili 0,10 punti ai sensi della lett. g) del già citato art. 2 della tabella di valutazione.

Per quanto concerne il Corso di formazione dal titolo *"La comunicazione alternativa: strumenti di base"*, occorre evidenziare che lo stesso si è tenuto nell'anno scolastico 2002-2003 (periodo marzo-

giugno 2003), per una durata complessiva di 28 ore, ed è stato organizzato dall' A.I.D.- Associazione Italiana Dislessia - sezione di Napoli (ente accreditato ex D.M. n.177/2000), presso il IV Circolo Didattico di Portici .

L'oggetto del suddetto corso di formazione rientra tra i temi riguardanti la progettazione delle istituzioni scolastiche autonome ed è pertanto certamente valutabile ai sensi della già citata lett. g) dell'art.2.

Infine per quanto concerne il Corso di Formazione in servizio del personale docente "Riforma Moratti" occorre evidenziare che lo stesso si è svolto nell'anno scolastico (conseguito nel dicembre 2003), per una durata complessiva di 36 ore, organizzato dall' A.N.DI.S.- Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ente qualificato ex D.M. n.177/2000), presso il IV Circolo didattico di Portici (NA), svolto in qualità di discente.

Il suddetto corso di formazione ha avuto ad oggetto l'autonomia delle Istituzioni scolastiche trattando i temi sia della progettazione, sia dell'organizzazione, sia della gestione delle istituzioni scolastiche autonome ed è pertanto certamente valutabile ai sensi della più volte citata lett. g) dell'art.2.

Dalla lettura della *lex specialis* nonché dall'analisi specifica dell'oggetto del titolo di specializzazione di cui è in possesso la ricorrente appare evidente che l'omessa valutazione dello stesso è palesemente illegittima ed il punteggio attribuito alla ricorrente deve, pertanto, essere rivalutato anche ai sensi della lettera f) dell'art. 2 della Tabella di valutazione titoli con l'attribuzione di ulteriori 0,30 punti per tali titoli culturali.

Pertanto alla ricorrente andranno attribuiti 1,00 punto per la specializzazione e 0,30 per i corsi di formazione per complessivi 1,30 punti che sommati al punteggio di 1,50 già riconosciuto per laurea andranno a formare un punteggio per i titoli culturali pari a 2,80 e di

conseguenza il punteggio complessivo rideterminato dovrà essere pari a 71,30.

III VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3, COMMA1, D.P.R.10.7.2008 N. 140 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, COMMA 4 E 5, DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO CON D.D.G. 13.7.2011, IN G.U. 15.7.2011 – 4<sup>a</sup> SERIE SPECIALE N. 56 – VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, LETT. B), DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 E SUCC. MOD ED INT. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEL “DOVERE DI SOCCORSO” – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ILLOGICITA' – CONTRADDITTORIETA' – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

Orbene la mancata attribuzione del punteggio in questione ove costituisca conseguenza della mancata specifica attestazione, da parte della ricorrente, della durata dei corsi e del numero di ore degli stessi nonché deve ritenersi illegittima, laddove la Commissione avrebbe dovuto richiedere chiarimenti in merito alle informazioni contenute nell'autocertificazione presentata dalla ricorrente al fine di accertare la valutabilità del titolo culturale posseduto dallo stesso.

Infatti, occorre rilevare che secondo la Tabella di Valutazione Titoli la specificazione della durata, del numero di ore e dei crediti di cui ai titoli culturali previsti dalle lett. f) e g) non appare immediatamente imposta ai candidati dal Bando di concorso, neppure nella parte in cui ammette il potere sostitutivo di autocertificazione, rientrando comunque nel potere/dovere istruttorio della Commissione verificare la conformità dei titoli posseduti ai requisiti di valutazione, come precisato nell'art. 12 del bando.

Il citato art. 12 al punto 4 prevede espressamente che:  
*"l'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale..."*.

Tale previsione rappresenta una specificazione del generale principio del dovere di soccorso espresso dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241 e succ. mod ed int.

In particolare la detta norma in tema di compiti del responsabile del procedimento dispone che il responsabile, cui può essere sicuramente assimilata la Commissione giudicatrice nella fase concorsuale inerente la valutazione dei titoli, prevede che lo stesso *"accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete"*.

Sul punto per un caso analogo a quello qui in trattazione ed avente ad oggetto la mancata valutazione di un titolo di un candidato che ha svolto il medesimo concorso del ricorrente per i posti dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio la giurisprudenza ha chiarito che: *"...la Commissione avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, ovvero l'esatta e completa indicazione degli estremi del Master II° livello vantato, con l'indicazione delle ore e la durata del corso, attivando il c.d. "dovere di soccorso" previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente*

*intelligibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l'invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la "par condicio" dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto per i master frequentati e che comunque, nel caso specifico, l'opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del punteggio" T.A.R. Lazio Roma Sez. 3<sup>a</sup> bis sentenza n. 3467 del 28.3.2014 (cfr. sull'applicazione del "dovere di soccorso" nel medesimo concorso T.A.R. Calabria – Catanzaro sez. 2<sup>a</sup> sentenza n.1256 del 30.7.2014 e sentenza n. 14 del 14.1.2015).*

Orbene nel caso in esame la Commissione, presumibilmente rilevando la mancanza di alcuni requisiti formali nella autocertificazione del titolo quali la durata dei corsi e del numero di ore degli stessi nonché ha interrotto di fatto l'istruttoria e non ha valutato il titolo non considerando la possibilità concreta di richiedere chiarimenti al candidato..

L'Ufficio, invece, non provvedeva a pubblicare nessun avviso, successivo al bando che consentisse e disciplinasse termini e modalità di regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive della certificazione titoli eventualmente incomplete e ciò in aperta violazione dell'art. 12 del bando ma non teneva neppure conto del fatto che la **ricorrente aveva comunque sanato eventuali incompletezze chiarendo espressamente, con il reclamo l'esatta e completa indicazione dei titoli culturali posseduti.**



Nella valutazione della dichiarazione dello specifico titolo vantato, la Commissione avrebbe dovuto consentire al concorrente, in nome dei predetti principi sostanzialistici, di integrare il contenuto della dichiarazione sul possesso dei titoli mediante lo strumento del soccorso istruttorio, al fine di attribuire il punteggio spettante secondo le valutazioni conseguenti.

Pertanto la mancata valutazione del titolo di specializzazione di cui è in possesso il ricorrente è illegittima per la presenza dei vizi indicati in epigrafe essendosi violate le regole che sovrintendono al regolare svolgimento dei concorsi pubblici e, pertanto se ne chiede l'annullamento.

#### **P.T.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con richiesta all'Ecc.mo Collegio di disporre:


##### **1) nel merito l'annullamento**

- **l'annullamento** decreto Prot.n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale Ufficio V – Dirigenti Scolastici provvedeva a correggere gli errori materiali contenuti nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per la Regione Campania, indetto con il DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011 già pubblicata con il decreto prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 nella parte in cui riconosce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello ritenuto spettante per i titoli valutabili;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente.
- **la condanna** del il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e dell' Ufficio Scolastico Regionale della Campania al

pagamento delle spese di lite ed alla rifusione dell'importo del contributo unificato al procuratore antistatario, per averne fatto anticipo.


Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e succ. mod ed int. non si versa contributo unico laddove con il presente ricorso per motivi aggiunti *"non si introducono nuove domande"* ma si impugna il decreto di correzione degli errori materiali della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per la Regione Campania, già oggetto di impugnativa del ricorso introduttivo del giudizio per il quale è stato corrisposto il contributo, come per legge, secondo il valore della controversia.

Avv. Leonardo Sagnibene



Ai sensi dell'art. 10 della legge 11.8.1973 n.533 e succ. mod ed i. si dichiara che la presente controversia è esente da spese di notifica perché trattasi di pubblico impiego, giusta circolare della Corte d'Appello di Napoli del 20.2.2014.

Avv. Leonardo Sagnibene



CUZIO  
2)

3)

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015 il giorno \_\_\_\_ del mese di maggio d istanza dell'Avv. Leonardo Sagnibene , io sottoscritto AUG, addetto all'ufficio Unico notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'antescritto ricorso, consegnandone copia conforme all'originale a:

- 1) Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTI DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

26 MAG 2015

Sig. **Anna Esposito** T.Q. ivi addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te **Nadia Capolupo**  
Ufficiale Giudiziario L3

- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale per la Campania in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz. n. 11;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTI DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

26 MAG 2015

Sig. **Anna Esposito** T.Q. ivi addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te **Nadia Capolupo**  
Ufficiale Giudiziario L3

- 3) Trusio Attilio in qualità di controinteressato collocato al posto n. 388° della graduatoria generale di merito rapp.to e difeso dall'avv. Cinzia Olivieri con domicilio eletto in Napoli alla via San Giacomo dei Capri, 41/1 .

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.  
Esposita come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. ho  
notificato l'atto che precede, ad esso destinatario  
all'indirizzo indicato, consegnandone copia a mani

- ☐ capace e convivente t.q. che ne cura la consegna  
stante la sua precaria assenza.  
☐ del portiere/vicino sig./figura.....  
che ne cura la consegna stante la sua precaria  
assenza e di conviventi.  
☐ l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata  
recante il numero di esemplare.  
☒ incaricato alla ricezione degli atti q

Napoli, 26/5/15 L'Ufficiale Giudiziario Area r

Em.....